

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G09268 **del** 20/07/2018

Proposta n. 12072 **del** 20/07/2018

Oggetto:

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Intervento di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – modifica sostanziale ad una verifica di assoggettabilità V.I.A. già autorizzata con Autorizzazione A.I.A. per un insediamento produttivo destinato ad una attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi", Comune di Roma, località Via del Casale Cavallari 43/45, Via del Cineto Romano 45. Proponente: TRASH s.r.l. Registro elenco progetti n. 16/2018

OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Intervento di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – modifica sostanziale ad una verifica di assoggettabilità V.I.A. già autorizzata con Autorizzazione A.I.A. per un insediamento produttivo destinato ad una attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi", Comune di Roma, località Via del Casale Cavallari 43/45, Via del Cineto Romano 45.

Proponente: TRASH s.r.l.

Registro elenco progetti n. 16/2018

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paola Giorgioli;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 con la quale sono state approvate le "Disposizioni operative

per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 104”;

Vista l’istanza del 23/04/2018 con la quale la proponente Società TRASH s.r.l., ha trasmesso all’Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto presentando istanza di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 per “Intervento di ampliamento dell’attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – modifica sostanziale ad una verifica di assoggettabilità V.I.A. già autorizzata con Autorizzazione A.I.A. per un insediamento produttivo destinato ad una attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi”, nel Comune di Roma, in località Via del Casale Cavallari 43/45 - Via del Cineto Romano 45, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l’istruttoria tecnico-amministrativa redigendo la relazione tecnica che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

aspetti generali

- il progetto in valutazione riguarda una modifica sostanziale per l’ampliamento di un esistente impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- il sito impiantistico è stato interessato da una procedura di Verifica di assoggettabilità nel 2012, lo stato attuale che deriva dall’A.I.A., acquisita nel 2015 e da successivi provvedimenti autorizzativi, presenta un layout sostanzialmente diverso da quello valutato nella procedura di verifica;
- la documentazione utile per l’attuale istruttoria non ha rappresentato chiaramente l’iter autorizzatorio completo nella sua evoluzione impiantistica, inoltre, non risulta evidente se tali modifiche dovevano essere oggetto di ulteriori procedure relative alla valutazione d’impatto ambientale;
- la richiesta progettuale in esame risulta essere una modifica sostanziale e consistente dell’impianto, poiché la quantità annua dei rifiuti trattati passa dalle attuali 165.000 t/anno a 205.000 t/anno (corrispondenti a circa il 25% dello stato attuale), con variazione in aumento di trattamento per complessivi 10 codici CER, nonché una riorganizzazione interna delle superfici complessive dell’impianto, con potenziale utilizzo anche delle aree esterne, ed inevitabile incremento del traffico indotto;
- è richiesto l’inserimento di due nuove tipologie CER di rifiuti da trattare (ossia codici CER 191212 e CER 200301 per quantitativo annuo complessivo pari a 20.000 t, con operazioni D15 – R13 – R12), nonché l’ampliamento impiantistico esistente anche con recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi; l’inserimento dei due nuovi codici CER riguarda sia rifiuti misti che urbani per un quantitativo annuo non marginale, essendo per ogni tipologia pari a 10.000 t/a;

problematica emissioni in atmosfera e connessa alle componenti rumore e vibrazioni

- l’impianto proposto presenta un nuovo punto emissivo in atmosfera, denominato E2, in un contesto ambientale particolarmente critico e sensibile vista la nuova classificazione del Piano regionale della Qualità dell’Aria che vede in “classe complessiva I” l’Agglomerato di Roma, ove non è consentito alcun incremento di inquinamento atmosferico; visto che le modifiche progettuali previste potrebbero configurarsi come ulteriore fattore di pressione sulla qualità dell’aria locale, e che tale fattore di pressione risulterebbe correlabile a sorgenti emissive individuabili nella gestione delle attività svolte nell’impianto in questione che produrrebbero emissioni di polveri, nonché nel traffico veicolare indotto che andrebbe a gravare sul preesistente traffico locale, il progetto avrebbe dovuto disporre di una valutazione dell’entità del potenziale impatto sulla matrice Atmosfera correlabile alle

modifiche progettuali in oggetto, anche in relazione all'esercizio dello stabilimento nella sua configurazione complessiva;

- il progetto di ampliamento in oggetto avrebbe dovuto essere corredato da uno studio di impatto acustico, redatto da tecnico competente, che ne dimostri la compatibilità acustica ambientale ai sensi della L.447/95 e della Deliberazione Consiglio Comunale n.12 del 29/01/2004;

inquadramento nel Piano Regionale Gestione dei Rifiuti

- per quanto riguarda il Piano Regionale Gestione dei Rifiuti, con riferimento agli aspetti territoriali, in particolare ai fattori di attenzione progettuale, l'impianto ricade all'interno della fascia di rispetto di 1.000 m fissata per i centri abitati, ed è presente a circa 188 metri, in Via Casale Cavallari 152, un edificio per civile abitazione, pur non essendo l'area prospiciente a zone residenziali o di espansione residenziale;

carenze dello studio ambientale

- lo studio ambientale non trae conclusioni, anche sintetiche, della vincolistica vigente nell'area di intervento, seppur abbia riportato tutti gli estratti delle cartografie del P.T.P.R.; inoltre, si rileva la presenza di estratti non leggibili nella "Rel. B - Studio preliminare ambientale", come ad esempio l'estratto del P.T.P.R.;
- con riferimento agli elaborati progettuali in atti, l'area è stata individuata catastalmente in modo confuso negli elaborati grafici e relazionali in atti, ossia: l'estratto catastale riportato nel "Rel. B - Studio preliminare ambientale" identifica l'intera area di intervento con unica particella n.402 del F.n.293 del Nuovo Catasto Urbano del Comune di Roma, invece sembrerebbero incluse anche altre particelle nel sito graficizzato;
- la "Tabella rifiuti comparativa Autorizzati e oggetto di richiesta VIA" non è stata riportata in maniera congruente nella Relazione A "Progetto preliminare" e nella Relazione B "Studio Preliminare Ambientale": risulta difforme sia sui quantitativi annui complessivi, che in più quantità parziali dei singoli CER trattati, oltre che già autorizzati;
- la stessa "Tabella rifiuti comparativa Autorizzati e oggetto di richiesta VIA" sarebbe stato necessario che fosse strutturata con una dettagliata ripartizione dei quantitativi autorizzati nell'ambito delle tre fasi principali: fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del 2012, fase del rilascio dell'A.I.A. del 2015 e, infine, fase della proposta progettuale in essere;
- pur valutato che la maggior parte delle modifiche sostanziali proposte risultano interne ai manufatti industriali esistenti, lo studio preliminare ambientale avrebbe dovuto contenere anche un elaborato planimetrico riportante la pianta delle coperture dell'impianto industriale, la distribuzione degli spazi esterni e la sistemazione vegetazionale sia nella situazione *ante* che *post operam*, al fine di poter comprendere come si modificano i piazzali del lotto e se tali modifiche includano anche interventi sulla vegetazione esistente. Inoltre, qualora il progetto avrebbe dovuto prevedere abbattimenti, espunti e/o reimpianti delle alberature e degli arbusti esistenti si sarebbe dovuto specificare gli interventi previsti di carattere paesaggistico e le misure di mitigazione e/o compensazione, che si sarebbero intesi adottare per attenuare gli impatti generati dall'intervento;
- al riguardo dei sistemi idrogeologici presenti nel Lazio, il riferimento all'assetto idrogeologico locale avrebbe dovuto riferirsi alla più aggiornata Carta idrogeologica di Roma a scala 1:50.000;
- non essendo stata considerata la nuova classificazione regionale connessa al P.R.Q.A., non si può escludere un impatto significativo sul contesto ambientale esistente, seppur urbanizzato, nonché eventuali ulteriori impatti. Il bilancio emissivo complessivo avrebbe dovuto tener conto le ricadute complessive sul contesto ambientale circostante all'impianto attuale e nella versione di ampliamento;

carenza d'individuazione catastale e di rappresentazione *ante* e *post operam*

- la documentazione risulta carente dei seguenti atti, che allo stato attuale costituiscono riferimenti essenziali per la procedibilità dell'istanza ai sensi dei § 3.3 e 3.4 della D.G.R. n.132 del 27/02/2018:
 - documentazione attestante la conformità dell'opera alle previsioni pianificatorie e della destinazione dei suoli nonché l'inesistenza di gravami di uso civico;
 - documentazione attestante la legittimità delle preesistenze, in caso di progetti su opere o interventi già realizzati; risultando mancante un attuale Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dall'Amministrazione comunale, atta a verificare la legittimità edilizia delle preesistenze, risulta anche carenza della compatibilità dell'intervento con la destinazione urbanistica di zona vigente;
- inoltre, la documentazione in atti è risultata non idoneamente rappresentata anche per altre imprecisioni tecnico-grafiche:
 - in particolare nell'unico elaborato progettuale, denominato Tav. REV, in cui sono rappresentati lo stato *ante operam* relativo alla verifica 2012 ed allo stato autorizzato dall'A.I.A. unitamente alla proposta progettuale in essere, risulta che quest'ultimo sia carente di sezioni architettoniche progettuali estese con indicazione delle altezze dei capannoni;
 - come indicato nella sopraccitata sezione "Descrizione del progetto" di questa relazione tecnica, le rappresentazioni dell'*ante operam* con quanto già autorizzato (in ambito di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del 2012 e in A.I.A. del 2015) non sembra risultare conforme a confronto con quanto indicato negli atti autorizzativi regionali, in particolare per organizzazione impiantistica, destinazioni uso delle singole aree e alcuni CER trattati ed indicati nelle stesse. La proposta progettuale avrebbe dovuto evidenziare più chiaramente le due fasi autorizzatorie indicando chiaramente aree, destinazioni CER e variazioni nell'organizzazione degli spazi per le esigenze impiantistiche in evoluzione, come si evince dai numerosi atti amministrativi presenti che l'Area Rifiuti ha rilasciato dal 2010 al 2018; in tal caso, sarebbe stato utile rappresentare la proposta progettuale individuando, magari anche con l'utilizzo di diverse colorazioni, le modifiche che sono subentrate e quelle che avrebbero voluto essere introdotte nel nuovo assetto impiantistico sulla base di una fedele ricostruzione della situazione *ante operam*;
 - presenza di estratti non leggibili nella "Tav.01", come ad esempio l'estratto del P.T.P.R.;
 - in relazione all'individuazione catastale, nel S.I.A. sono state indicate soltanto le part.lla n.121/p e 402 del F.n.293 su cui insisterebbe l'impianto, a differenza di quanto indicato nella Relazione A e negli elaborati grafici; alcune imprecisioni grafiche d'individuazione dell'area di impianto sono state riscontrate anche nello stralcio catastale riportato in Tav.I, nell'indicazione delle particelle negli estratti grafici di pagg.59 e 60 del S.I.A., ed infine, a pag.9 della "Relazione A" non è riportato proprio l'estratto catastale; non essendoci agli atti il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune, non è stato possibile effettuare un riscontro documentale sia per gli stessi approfondimenti catastali, che per quelli della compatibilità con la pianificazione territoriale urbanistica;
 - sull'indicazione delle volumetrie esistenti: al riguardo si segnala che il volume del capannone A2, a pag.6 in Tabella della "Relazione A", è erroneamente indicato con mc.3.633 anziché mc.2.633 (come invece indicato nella tabella della "Tav. REV"); inoltre, sempre nella stessa Tabella della "Relazione A" non è riportato il volume del capannone B;
 - il quantitativo annuo complessivo che il proponente intende richiedere nel progetto risulta difforme nella "Tabella rifiuti comparativa Autorizzati e oggetto di richiesta VIA" riportata nella "Relazione A" in quanto risulterebbe pari a 205.000 t/a, mentre nella "Relazione B" risulterebbe pari a 200.000 t/a;

- nella “Tav. REV”, negli elaborati progettuali rappresentati non si evincono n. 3 cancelli di ingresso, come descritto nelle relazioni, ma risultano segnalati soltanto due ingressi; inoltre, nella planimetria progettuale risulta indicato più di un “capannone altra attività”, che interessano ampie porzioni dell’area all’interno del perimetro di impianto, ove tra l’altro non è indicato quale attività sia presente: per maggiore completezza rappresentativa, nonché per eventuale “effetto cumulo”, le attività devono essere indicate esaustivamente specie se in relazione all’impianto in essere; a tal proposito, anche il cosiddetto “ufficio accettazione e servizi” sembrerebbe dover essere più di uno, come indicato nella descrizione dell’impianto della “Relazione A”; infine, le aree indicate come capannoni A, A1, A2, B, C, C1, D, D1 dovrebbero essere indicate anche nella planimetria d’insieme in scala 1:500 proprio per distinguere le varie unità operative; la proposta progettuale rappresentata in scala 1:500 è carente di una sezione, sarebbe stato meglio rappresentare l’impianto anche in una scala cartografica più adatta a rappresentarla nella sua interezza;
- nella documentazione allegata alla Relazione “A – Progetto preliminare”, §10 di pag.58, risulta mancante uno “specifico elaborato grafico” con i particolari descrittivi dell’ “impianto di raccolta e trattamento”.

Ritenuto di dover procedere all’espressione della pronuncia di rinvio del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area V.I.A.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di rinviare il progetto per l’ “Intervento di ampliamento dell’attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – modifica sostanziale ad una verifica di assoggettabilità V.I.A. già autorizzata con Autorizzazione A.I.A. per un insediamento produttivo destinato ad una attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi”, Comune di Roma, località Via del Casale Cavallari 43/45, Via del Cineto Romano 45, della proponente Società TRASH s.r.l., a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Roma, alla Città Metropolitana di Roma e all’Area regionale Rifiuti e Bonifiche;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato, munito di specifica delega, presso l’Area V.I.A..

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini